

Allegato "B"
all'atto n. 16810
di raccolta

TITOLO I

Costituzione, sede, durata ed oggetto

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. Nell'ambito del processo di riforma del sistema di trasporto pubblico locale del bacino di Modena volto, tra l'altro, ad aprire alla concorrenza il settore e ad assicurare una gestione unitaria del governo della mobilità, è costituita una Società per Azioni denominata "Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A.", in forma abbreviata "Agenzia per la Mobilità di Modena" (aMo).

2. Le azioni della Società - ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge della Regione Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni - dovranno essere possedute esclusivamente da Enti locali della Provincia di Modena. Non sarà pertanto valido ed efficace nei confronti della Società il trasferimento di azioni a soggetti diversi dagli Enti locali della Provincia di Modena.

3. Il patrimonio della Società costituito dalle reti e dagli impianti funzionali al servizio del trasporto pubblico locale è inalienabile.

Art. 2 - SEDE SOCIALE

1. La Società ha sede legale in Modena.

2. L'organo amministrativo può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e chiudere unità locali operative (ad esempio filiali ed uffici amministrativi) in Italia.

Art. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2032 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società assume le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla citata L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni. La Società promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

2. La Società, anche in conformità a quanto previsto all'articolo 19, comma 3^a della L. R. n. ° 30/98 e s.m.e.i., ha per oggetto:

a. la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;

b. la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari quali, a mero titolo esemplificativo, i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;

c. la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto



- scolastico e trasporto disabili;
- d. lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- e. la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- f. la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo, reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- g. la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- h. la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (clearing);
- i. l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- j. la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- k. la definizione ed il perfezionamento dei Contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- l. la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- m. la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- n. la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- o. lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei

veicoli da impiegare;

p. l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;

q. ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotriviari.

3. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria e complementare rispetto alle attività di cui sopra.

4. Previa autorizzazione deliberata dall'assemblea a norma dell'art. 14 del presente statuto la Società potrà, in Italia, promuovere la costituzione o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della vigente normativa.

5. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, non in veste di intermediario - inclusa la prestazione, a favore di controllate e di collegate, e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per il perseguimento delle attività di cui all'oggetto sociale.

Art. 5 - DOMICILIAZIONE

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'organo di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II

Del capitale sociale e delle azioni

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è determinato in euro 5.312.848,00 (cinquemilionitrecentododici-milaottocentoquarantotto) e suddiviso in n. 5.312.848 (cinquemilionitrecentododici-milaottocentoquarantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna, aventi tutte parità di diritti.


2. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo, nei casi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative, potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

3. Sugli eventuali versamenti effettuati dai Soci a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dall'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, salva la possibilità di prestiti gratuiti dei soci pro quota, deliberati dall'Assemblea dei Soci. Dal bilancio della Società dovrà, comunque, risultare il titolo per cui tali versamenti risultino effettuati.

Art. 7 - AUMENTI DI CAPITALE E OPZIONI

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da essa stabiliti nel rispetto della vigente normativa e di quanto disposto al precedente art. 1.

2. Il capitale può essere aumentato, anche mediante emissione di



azioni aventi diritti diversi, a fronte di conferimento di denaro, di beni in natura e di crediti, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 8 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.
2. Possono essere soci esclusivamente gli Enti Locali della Provincia di Modena.
3. La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.
4. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari; essa può emettere certificati azionari provvisori sottoscritti dal Presidente oppure da un procuratore speciale appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto della vigente normativa. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 2344 codice civile.
6. In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile è fissato in tre mesi.
7. La Società, previa delibera Assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

Art. 9 - TRASFERIMENTI DELLE AZIONI

1. I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni. Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2, un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, da inviare all'organo amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo, le modalità di pagamento, le eventuali ulteriori condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
2. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare tale volontà all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata AR o posta

elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, indirizzata all'organo amministrativo medesimo. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, con garanzia del rispetto del limite di cui al precedente art. 1. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione ovvero le prelazioni esercitate entro lo stesso termine non coprano interamente il numero di azioni offerto in vendita o la parte che il Socio venditore si è dichiarato disposto ad accettare, le azioni ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

5. Le limitazioni al trasferimento devono risultare dal titolo, se emesso.

6. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è comunque subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, nonché all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento venga effettuato in favore di Enti locali della Provincia di Modena.

Art. 10 - RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:


- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente comma.

2. I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 15.3 del presente statuto.

3. Non è consentito il recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per le modalità del procedimento di liquidazione delle azioni stesse in caso di recesso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 2437 bis,



2437 ter e 2437 quater codice civile.

Art. 11 - OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e l'osservanza delle disposizioni di Legge.
2. In caso di emissione di obbligazioni convertibili dovrà comunque essere rispettato quanto disposto al precedente art. 1.

TITOLO III dell'Assemblea

Art. 12 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel Libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, e che, nel caso siano state emesse le azioni come previsto all'art. 8, abbiano depositato le stesse con le modalità indicate nell'avviso di convocazione; le persone giuridiche pubbliche partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza.
3. Ogni socio, che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 codice civile mediante delega scritta.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto secondo i dettami dell'art. 2375 codice civile.

Art. 13 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge; è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché nella Provincia di Modena.
2. Per la formalità della convocazione, l'organo amministrativo provvede ad inviare ai soci, agli amministratori, al collegio sindacale e all'organo di revisione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso, con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata o ogni altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché a trasmettere la documentazione relativa agli argomenti di cui all'ordine del giorno.
3. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, né oltre trenta giorni dalla medesima.
4. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dal successivo art. 14 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata o ogni altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima

dell'adunanza.

5. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si considera validamente costituita quando sia presente l'intero capitale sociale, e la maggioranza degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso il Presidente dell'assemblea dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano; è inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla Legge ed ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

8. La Presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine all'Amministratore Delegato, al Consigliere più anziano di età.


In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per valutare le dichiarazioni degli amministratori e/o dei sindaci nonché del/i revisore/i non presenti; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, nonché accertare i risultati delle stesse.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale costituito da azioni ordinarie. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale ordinario rappresentato dai soci intervenuti.

2. Per le deliberazioni sugli argomenti di cui alle lettere g, h, i, j, k del successivo comma 4 è richiesto il voto favorevole del 75%



(settantacinque) del capitale sociale rappresentato.

3. Non s'intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

4. L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge e dal presente Statuto e, in particolare, delibera:

- a) sul numero e sulla nomina degli amministratori, nonché sulla nomina del Presidente e del Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, se previsto, da eleggere tra i componenti del Consiglio stesso, nei limiti di quanto previsto dalla legge, oppure sulla nomina di un Amministratore Unico;
- b) sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, nonché sulla nomina del Presidente dello stesso da eleggere tra i componenti del Collegio stesso;
- c) sulla determinazione dei compensi di Amministratori, compresi quelli investiti di particolari funzioni, Sindaci, nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento;
- d) sulle azioni di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci;
- e) sul bilancio sociale e sulla destinazione degli utili;
- f) sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie, nonché sull'autorizzazione alla costituzione di nuove società o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- g) sull'autorizzazione per l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- h) sull'autorizzazione per la scelta degli indirizzi in materia di procedure di gara per selezionare il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) sull'autorizzazione per la definizione e variazioni significative del Piano di esercizio del trasporto pubblico locale autofilotranviario;
- j) sull'autorizzazione per la scelta degli indirizzi concernenti la gestione di reti e dagli impianti funzionali al servizio del trasporto pubblico locale di proprietà o comunque affidati alla Società;
- k) sull'autorizzazione per la determinazione del Piano triennale delle opere e degli investimenti;
- l) sull'autorizzazione relativamente agli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, nonché su quanto espressamente riservato ad essa dalla Legge;
- m) sulla costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
- n) sulla nomina del/i soggetto/i a cui attribuire le funzioni di revisione legale dei conti.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dalla Legge.

2. L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare delibera:

- a) sull'aumento e riduzione del capitale sociale, sulla reintegrazione dello stesso e sull'emissione di obbligazioni;

- b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni modifica dello Statuto, ivi comprese operazioni di fusione e scissione.

3. La soppressione di clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

4. L'Assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 - TRASMISSIONE DI ATTI AI SOCI

1. Copie delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, agli Enti Locali soci, a cura dell'organo amministrativo.

2. L'organo amministrativo provvede altresì all'invio agli Enti Locali soci di copia del Contratto di servizio.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art.17 - AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da:

- un Amministratore Unico;
- un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, a scelta dell'assemblea al momento della nomina.

2. Gli amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità previste dal successivo art. 18. Gli Amministratori sono scelti tra coloro che vantino esperienze gestionali, tecniche ed amministrative nel settore del trasporto pubblico locale/mobilità e/o nei servizi pubblici locali che posseggano gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla vigente normativa e che non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.

In caso di cessazione della carica di uno o più Amministratori nominati in virtù delle modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto, subentra l'appartenente alla medesima lista del Consigliere da sostituire; qualora ciò risulti impossibile, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

3. Essi sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare un Consigliere, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionari anche gli altri Consiglieri e, quindi, l'intero Consiglio e il Presidente, o il Consigliere più anziano in carica, convocherà immediatamente l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 18 - VOTO DI LISTA



1. Salvo che in caso di nomina di un Amministratore Unico, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetto diversa unanime deliberazione dell'Assemblea validamente costituita, si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo non superiore a cinque (5) che corrisponde al numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può presentare o concorrere con altri soci a presentare una sola lista che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre). Le liste debbono essere depositate o recapitate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Le liste presentate oltre il termine, o che non includano candidati di genere diverso o non conformi alle prescrizioni del presente articolo si considerano come non presentate.

2. Non è consentito inserire il medesimo candidato in più liste; ove ciò si verifichi, si considera validamente presentata la lista depositata per prima.

3. Ciascun socio può sottoscrivere una sola lista, ma non è tenuto a votare in Assemblea la lista che ha sottoscritto.

4. La firma di ciascun candidato vale accettazione della carica condizionata all'avvenuta nomina ed attestazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza ai sensi della vigente normativa.

5. Ciascun socio può votare una sola lista; i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili a nessuna lista.

6. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero progressivo assegnato a ciascun candidato nella lista stessa e, infine, verrà individuata una graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti assegnati a ciascun candidato, con riferimento alla quale saranno nominati i consiglieri di amministrazione di cui almeno 1/3 (un terzo) del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'unità superiore.

7. In caso di parità di quoziente, tra più consiglieri, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente.

8. Nel caso non risulti eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista, e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

9. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda

assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente.

Art. 19 - CARICHE SOCIALI E COMPENSI

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente ne fa le veci l'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero il consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dall'Assemblea; può nominare un Direttore generale a cui affidare la gestione operativa della Società, anche con facoltà di sub-delega, determinandone i poteri e il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

3. Il Consiglio può nominare procuratori speciali e mandatari per il compimento di atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori investiti di particolari funzioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa prevista in materia.

4. Non possono essere corrisposti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato. A ciascun Amministratore compete, comunque, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Art. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- b) gli indirizzi in materia di procedure di gara per selezionare il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- c) la definizione e le variazioni significative del Piano di esercizio del trasporto pubblico locale autofilotranviario;
- d) la eventuale nomina dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale;
- e) l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili;
- f) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo, ove previamente autorizzate dall'Assemblea a norma del presente statuto;
- g) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo;



h) gli indirizzi sulla gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio del trasporto pubblico locale di proprietà o comunque affidati alla Società.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, sempre all'interno della Provincia di Modena, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario ovvero ogni volta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza nei confronti di ciascun amministratore e sindaco effettivo, è posta in essere dal Presidente tramite - alternativamente o cumulativamente - lettera raccomandata AR, telefax o posta elettronica; in caso di urgenza può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale, telegramma, posta elettronica o telefax, con almeno un giorno di preavviso. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i Sindaci.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trasciversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario o da coloro che ne hanno le veci fanno prova ovunque occorra produrli e specialmente in giudizio.

6. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale nell'interesse delle comunità rappresentate dagli Enti locali del bacino provinciale di Modena, collabora con il Comitato permanente sulla Mobilità istituito presso la Provincia di Modena. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a. partecipa alle riunioni del Comitato, qualora convocato, con le modalità contenute nell'avviso di convocazione;

b. acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato relativamente alle deliberazioni riguardanti gli argomenti previsti all'art. 14, quarto comma, lettere g), h), i), j) e k) del presente statuto, e comunque ogniqualvolta si tratti di azioni che possano favorire l'integrazione e l'armonizzazione del governo della mobilità. La richiesta del parere va inviata mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o ogni altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale delegato che provvederà alla convocazione del Comitato; decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta, anche qualora non risulti pervenuta alcuna risposta, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'adozione della delibera;

c. potrà, per il tramite del proprio Presidente, chiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando, nella

richiesta scritta, le argomentazioni da trattare.

Art. 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla Legge e dallo Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

2. Rientrano nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo e non possono pertanto essere demandate all'Amministratore Delegato, ove nominato, i poteri e le decisioni relativi ai seguenti oggetti:

- a) assunzione di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine;
- b) rilascio di garanzie;
- c) stipulazione dei contratti che non rientrino nella gestione ordinaria della Società;
- d) predisposizione del budget annuale e pluriennali da sottoporre all'Assemblea;
- e) alienazione di cespiti aziendali di valore superiore a euro 5.000 (cinquemila) per singola transazione;
- f) decidere investimenti di qualsiasi natura che non rientrino nel budget di spese autorizzato dal consiglio di amministrazione;
- g) compravendita e permuta di beni immobili;
- h) acquisto e vendita di partecipazioni non di maggioranza, ove previamente autorizzate dall'Assemblea a norma del presente statuto;
- i) assunzione e licenziamento di Dirigenti e determinazione dei relativi compensi;
- j) fissazione del compenso del Direttore Generale, ove nominato, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- k) istituire e chiudere unità locali operative (ad esempio filiali ed uffici amministrativi) in Italia ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Modena;
- l) introduzione e implementazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali, nonché dei programmi e degli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.


3. L'organo amministrativo delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

4. L'Organo amministrativo non può costituire comitati con funzioni consultive o di proposta eccetto che nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 22 - AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. All' Amministratore delegato spetta la rappresentanza della



Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.

Art. 22 bis - AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 23 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, ove nominato, è da scegliere tra coloro che vantino particolari esperienze gestionali, tecniche ed amministrative nel settore del trasporto pubblico locale e della mobilità.

2. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale, ove nominato, provvede all'ordinaria amministrazione e in particolare:

a) sovrintende all'attività tecnico - amministrativa e finanziaria;

b) provvede ad attuare gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le direttive del Presidente e, qualora nominato, dell'Amministratore Delegato;

c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo e assiste l'organo di amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni;

d) predispone e sottopone all'organo amministrativo lo schema di definizione e variazione della rete di esercizio del trasporto pubblico locale autofilotraviario, del piano triennale delle opere e degli investimenti.

e) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea e dell'organo

amministrativo, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, ove nominato, con voto consultivo e può richiederne la convocazione al Presidente;

f) dirige il personale aziendale;

g) compie le attività necessarie per l'affidamento della gestione del servizio pubblico di trasporto in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;

h) provvede agli appalti ed alle forniture necessarie al funzionamento normale ed ordinario della Società e presiede alle aste ed alle licitazioni private;

i) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'effettuazione del servizio da parte del/dei soggetto/i gestori; j) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico, con facoltà di delega.

4. Non possono essere corrisposti al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Art. 24 - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del

Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in successione, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri Consiglieri, secondo l'ordine all'uopo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Art. 25 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI


1. La responsabilità degli Amministratori è regolata dalle norme di Legge.
2. Le azioni che si volessero esercitare contro gli Amministratori, per violazione di norme legislative, statutarie e regolamentari che abbiano arrecato danno alla Società, competono esclusivamente all'Assemblea dei soci che ne potrà deliberare l'esercizio nei modi stabiliti dalle disposizioni di Legge.

TITOLO V Del Presidente

Art. 26 - PRESIDENTE

1. In caso di Consiglio di amministrazione, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare e presiedere l'Assemblea degli azionisti; in caso di sua assenza o impedimento, vi provvede il Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, vi provvede una persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto dei soci a partecipare all'adunanza; verifica che questa sia regolarmente costituita e che sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea determinare l'ordine e la durata degli interventi, regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione che provvederà, di volta in volta, ad indicare. Il Presidente dichiara inoltre l'esito delle votazioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti, e ove lo ritenga opportuno nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.
4. Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
5. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal Segretario. Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte a terzi.
6. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte eventualmente formulate dall'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO VI



Del Collegio Sindacale

Art. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società nonché, sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. La perdita di tale requisito comporta la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.
3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.
4. I sindaci restano in carica tre anni, sono rieleggibili ed i relativi poteri ed attribuzioni sono definiti dalla Legge.
5. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede, per quanto applicabile, secondo le modalità descritte all'art. 18 del presente Statuto.
6. Su ogni lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire, separatamente per i sindaci effettivi e quelli supplenti.
7. In caso di cessazione della carica di un Sindaco nominato in virtù delle modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire; qualora ciò risulti impossibile vi provvede l'Assemblea.
8. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Non possono essere corrisposti ai Sindaci gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
9. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art. 28 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.
3. Si applicano in ogni caso le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

TITOLO VII

Del Bilancio, utili e disposizioni generali

Art. 29 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla predisposizione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

3. Tali documenti, previo esame dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

4. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione dell'Assemblea.

Art. 30 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a. il 5 % (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b. il residuo secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti che approva il bilancio.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 31 - SCIOGLIMENTO

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta [30] giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2447 codice civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater codice civile;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla Legge.

2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di Legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 32 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti



disponibili a norma di Legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà ritualmente secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Modena.

2. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, che ne darà comunicazione mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata o ogni altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, all'altra parte.

3. La nomina degli arbitri verrà effettuata dal Consiglio della Camera Arbitrale che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà funzione di Presidente.

4. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro Presidente.

5. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

6. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

8. Per modifiche o integrazioni delle disposizioni concernenti la clausola arbitrale si applica il disposto dell'art. 15.3 del presente statuto.

Art. 33 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Modena.

Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Firmato: BURZACCHINI Andrea

FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)

LA PRESENTE COPIA ELETTRONICA-FOTOSTATICA COMPO-
STA DI QUATTORDICI FOGLI, È CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME, E SI RILASCIA PER USO
CONSENTITO.

MODENA, 8 FEBBRAIO 2018



